

L'APPLICABILITÀ DEL C.D. *PROFIT SPLIT* NEL *TRANSFER PRICING* PRESUPPONE UNA NOTEVOLE INTEGRAZIONE TRA CONTROLLATA E CONTROLLANTE

- Sentenza del 22/04/2025, n. 1059 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Marini
- Rel. Palma

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - IN GENERE

Transfer pricing - Applicazione del metodo del cosiddetto *profit split* – Condizioni – Individuazione.

Massima

In tema di *transfer pricing*, l'applicazione del metodo del “*profit split*” per determinare il valore di mercato delle prestazioni presuppone una notevole integrazione tra le attività della controllante e quelle della controllata, che vada oltre la fisiologica sinergia infragruppo e che realizzi un contributo unico e di valore da parte delle consociate. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l'applicazione di tale metodologia in una fattispecie in cui la controllante italiana era detentrica e sviluppatrice di un *software* e dei suoi aggiornamenti, mentre alle controllate era demandata la mera commercializzazione accompagnata da assistenza tecnica ed *upgrade* del sistema che, tuttavia, lasciavano l'integrale programmazione e sviluppo del *software* alla controllante).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917 artt. 110, comma 7
- OECD Linee Guida 2022, II, §§. 2.119 e 2.120

Conformi

- Cass., Sez. V, ord. n. 11836 del 18/06/2020

Anno pubb.

- 2025